

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI HOBBISTA

(art. 20 ter L.P. 30/07/2010 n. 17)

Prot.n.
dd.

Marca da bollo
€ 16,00

Spettabile
Comune di Riva del Garda
Unità Operativa Attività Economiche, Sport, Turismo e Manifestazioni
Piazza Tre Novembre, 5
38066 RIVA DEL GARDA

Il/La sottoscritto/a

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>		
Codice fiscale	<input type="text"/>	sexso	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		
nato/a a	<input type="text"/>	prov.	<input type="text"/>	il	<input type="text"/>
Stato	<input type="text"/>	cittadinanza	<input type="text"/>		
residente a	<input type="text"/>	prov.	<input type="text"/>		
cap	<input type="text"/>	in via/p.za	<input type="text"/>	n.	<input type="text"/>
tel./cell.	<input type="text"/>				
e-mail	<input type="text"/>				
pec	<input type="text"/>				

CHIEDE

il rilascio del tesserino di hobbista di cui all'art. 20 ter della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010 per partecipare ai mercatini riservati agli hobbisti. **(1)**

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (art. 71, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: vedi nota esplicativa **(2)**);
- che, relativamente al proprio nucleo familiare, non sono stati rilasciati ulteriori tesserini attualmente in corso di validità **(3)**;
- che non possiede altri tesserini identificativi attualmente in corso di validità rilasciati da un comune della provincia di Trento (da barrare nel caso di trasferimento della residenza).

Informativa breve sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall'Area Segreteria Generale e Organizzativa per lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio Attività Economiche, Sport, Turismo e Manifestazioni in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è l'Ente (e-mail info@comune.rivadelgarda.tn.it, sito internet www.comune.rivadelgarda.tn.it).
 Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa è a disposizione presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale www.comune.rivadelgarda.tn.it alla sezione Amministrazione / Documenti e dati / Documenti di funzionamento interno dove, selezionando la voce "Trattamento", sarà possibile cercare l'informativa relativa all'ufficio che ha in gestione il procedimento.

Data

Firma

Si allega la seguente documentazione:

- n. 1 fototessera recente;
- fotocopia documento di identità in corso di validità;
- copia della carta/permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari);
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 da applicarsi sul presente modulo;
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio del tesserino.

Note esplicative:

(1) Per i residenti nella provincia autonoma di Trento, la domanda è presentata al Comune di residenza.

Per i residenti in un'altra Regione o nella Provincia Autonoma di Bolzano, la domanda è presentata al Comune di Trento.

(2) Art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio di alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane una durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di 5 anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

(3) Per nucleo familiare si considera quello definitivo all'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che stabilisce "1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune."

In presenza della domanda completa in tutti i suoi elementi e degli allegati richiesti, il tesserino identificativo è rilasciato dal Comune competente entro 15 giorni dalla sua presentazione.